



Premessa

In applicazione delle disposizioni di Banca d'Italia emanate con il 7° aggiornamento della Circolare 285/2013 (18/11/2014) e della normativa europea in vigore¹, viene fornita un'informativa in merito a:

- Cariche sociali e di controllo di Artigiancassa S.p.A.

1. Cariche sociali e di controllo di Artigiancassa S.p.A.

Consiglio di Amministrazione (a)

1)	Ferrer Vannetti d)	Presidente
2)	Mario Girotti c)	Vice Presidente Vicario
3)	Dino Sodini b) d)	Vice Presidente
4)	Luca Bonansea	Consigliere
5)	Francesco Di Natale d)	Consigliere
6)	Carmela Galluzzo	Consigliera
7)	Nicola Molfese	Consigliere
8)	Angelo Novati	Consigliere

Massimo Maccioni

Direttore Generale

Mary Anna Serrelli

Segretario del Consiglio di Amministrazione

a) Scadenza del Consiglio di Amministrazione: approvazione Bilancio al 31 dicembre 2023

b) Presidente Comitato Rischi ed Organismo di Vigilanza ex d.lgs. 231/2001

c) Componenti del Comitato Rischi ed Organismo di Vigilanza ex d.lgs. 231/2001

d) Consiglieri indipendenti

¹ Banca d'Italia con la circolare n. 285/2013 "Disposizione di vigilanza per le banche" disciplina il nuovo Pillar III, rinviando al Regolamento UE n. 575/2013 (CRR). Con il 7° aggiornamento della suddetta circolare, pubblicato il 18 novembre 2014, Banca d'Italia ha inoltre disciplinato la disclosure in materia di politiche di remunerazione (Parte Prima, Titolo IV – Capitolo 2, Sezione V) così come previsto dall'art. 450 del suddetto Regolamento UE.

Collegio Sindacale

Enzo Giancontieri	Presidente
Antonio Baldelli	Sindaco Effettivo
Andrea Perrone	Sindaco Effettivo
Carlo Allegrezza	Sindaco Supplente
Francesco Messina	Sindaco Supplente

Società di Revisione

Deloitte e Touche S.p.A.

La Banca rientra tra gli Istituti creditizi rilevanti soggetti alla procedura vigilata esercitata, in collaborazione con le autorità nazionali competenti, dalla BCE secondo quanto previsto dal Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU).

La Corporate Governance

L'Assemblea procede alla nomina degli Amministratori e dei Componenti il Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da nove componenti. Un numero di Amministratori non inferiore a due, oltre a non essere individualmente titolare di deleghe, deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione, coerentemente con il modello di governance, è titolare sia della funzione di "supervisione strategica" sia di quella di "gestione".

Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, può delegare parte dei propri poteri – ivi compreso ogni potere in materia di concessione di crediti – ad un Amministratore Delegato, ai dirigenti ed ai funzionari della Società, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega, nonché i relativi obblighi di informativa.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare, in alternativa all'Amministratore Delegato, un Direttore Generale.

L'Amministratore Delegato, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto, è investito dei poteri ad esso delegati dal Consiglio di Amministrazione; nell'ambito delle proprie attribuzioni, cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società sia adeguato alla natura e alle dimensioni della stessa e riferisce, nei modi e nei tempi definiti dal Consiglio di Amministrazione e comunque almeno ogni sei mesi, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo della Società.

Ove nominato, il Direttore Generale, ai sensi dell'art. 26 dello Statuto, potrà proporre al Consiglio di Amministrazione la nomina di un Vice Direttore Generale.

La rappresentanza legale della Banca e la firma sociale spettano, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Delegato e al Direttore Generale, ove nominato.

Il Consiglio di Amministrazione ha proceduto, nella seduta del 27 aprile 2021, alla ricostituzione del Comitato Rischi, conferendo a quest'ultimo anche le attribuzioni di Organismo di Vigilanza ai sensi del d.lgs. 231/2001. Quanto al Comitato Remunerazioni e al Comitato Nomine, il Consiglio di Amministrazione non ha ritenuto di procedere alla loro costituzione, facendo riferimento per le relative problematiche a quelli esistenti presso la Capogruppo BNL S.p.A.

Il Consiglio di Amministrazione ha adottato la policy per la gestione dei rapporti con i soggetti collegati in applicazione delle disposizioni di vigilanza in materia di "attività di rischio e conflitti d'interesse", operativa dal 22 luglio 2019.

Il Collegio Sindacale è l'Organo di Controllo ed esercita le sue attribuzioni secondo le norme di legge e di Statuto.

Comitati Endoconsiliari

Comitato Rischi

Il Comitato è stato ricostituito in data 27 aprile 2021 a seguito della nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2021-2023.

Il Comitato è composto dall'Amministratore indipendente Dino Sodini, in qualità di Presidente, e dagli Amministratori Giuseppe Crescenti e Mario Girotti.

Al Comitato Rischi è altresì attribuita la funzione di Organismo di Vigilanza, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 231/2001. A tal fine il Consiglio di Amministrazione ha previsto che la composizione del Comitato, per la sola funzione di Organismo di Vigilanza ex d.lgs. 231/2001, sia integrata da un esponente di elevata specifica competenza professionale, e pertanto ha confermato come ulteriore componente dell'OdV l'Avv. Giovanni Galateria.

Ai lavori del Comitato partecipano il Direttore Generale, un componente del Collegio Sindacale, il Responsabile della Funzione Controllo Rischi e, su invito per le materie di competenza, i Responsabili di altre Funzioni aziendali, anche esternalizzate, eventualmente convocati. Le funzioni di Segretario sono esercitate dal Segretario del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, da un sostituto.

Le deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione, sopra richiamate, costituiscono presupposto di quanto a seguire.

REGOLAMENTO

1. ATTIVITÀ DEL COMITATO RISCHI

Articolo 1

Il Consiglio di Amministrazione ha attribuito al Comitato Rischi funzioni consultive e propositive nei confronti nel Consiglio stesso riguardo a:

- le linee di indirizzo del sistema di controllo interno, cui devono essere uniformati il sistema dei controlli interni e l'organizzazione aziendale e sul rispetto dei requisiti da parte delle funzioni aziendali di controllo;
- l'adeguatezza e l'effettivo funzionamento del sistema di controllo interno, affinché i principali rischi aziendali siano identificati e gestiti in modo adeguato e siano portati all'attenzione del Consiglio di Amministrazione gli eventuali punti di debolezza;
- la definizione e l'approvazione degli indirizzi strategici e delle politiche di governo dei rischi formulando pareri in materia di Risk Appetite Statement – RAS (ossia Risk Appetite Framework – RAF), con particolare riguardo ai risk limits e alle soglie di attenzione, verificandone la corretta attuazione;
- la coerenza degli incentivi sottesi al sistema di remunerazione e incentivazione della Banca siano coerenti con il RAS;
- il corretto utilizzo dei principi contabili per la redazione dei bilanci d'esercizio e consolidato, in coordinamento con il Referente del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e con il Collegio Sindacale;
- la definizione delle politiche e dei processi di valutazione delle attività aziendali, inclusa la verifica che il prezzo e le condizioni delle operazioni con la clientela siano coerenti con il modello di business e la strategia in materia di rischi;
- la definizione della politica aziendale di esternalizzazione di funzioni aziendali di controllo;
- la disciplina di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati;
- la nomina/revoca ed il trattamento economico del Responsabile della Funzione Controllo Rischi;
- gli ulteriori compiti eventualmente attribuiti dal Consiglio di Amministrazione alla luce di nuove disposizioni di Vigilanza.

Il Comitato Rischi riferisce annualmente sull'attività svolta e sull'adeguatezza del sistema di controllo interno e svolge le proprie funzioni in coordinamento con il Collegio Sindacale.

1.1.1 Il Comitato si riunisce sistematicamente, sulla base del calendario annuale, definito di norma entro la fine dell'esercizio sociale precedente.

1.1.2 Il Comitato è presieduto dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal componente più anziano nella carica di Consigliere o, in caso di parità, più anziano di età.

1.1.3 Il Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione.

1.1.4 Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Comitato Rischi, tenendo conto delle proposte formulate dai Componenti il Comitato ed eventualmente dai Responsabili delle Funzioni interessate. Provvede alla convocazione, dandone comunicazione ai Componenti stessi, al Presidente del Collegio Sindacale e al Segretario del Consiglio di Amministrazione ed agli altri invitati permanenti, di massima, cinque giorni prima della riunione.

1.1.5 In caso di impedimento o inattività del Presidente, il Comitato può essere convocato da uno dei suoi Componenti che dà atto di tale circostanza nell'avviso di convocazione. Per la validità delle sedute è richiesto l'intervento della maggioranza dei Componenti.

1.1.6 Nei casi di urgenza è fatta salva la possibilità di una convocazione in forma verbale e/o con qualsiasi mezzo idoneo, senza vincoli temporali.

1.1.7 Spetta al Presidente il potere di rappresentare l'Organismo di Vigilanza ex d.lgs. 231/2001 anche nei confronti delle funzioni aziendali e dei terzi.

1.1.8 La documentazione relativa agli argomenti previsti all'ordine del giorno della riunione viene inoltrata ai Componenti il Comitato e deve contenere informazioni chiare e precise ai fini di consentire ai componenti il Comitato di svolgere le previste funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio di Amministrazione.

1.1.9 Le riunioni sono organizzate in modo da trattare separatamente gli argomenti propri delle diverse sessioni riconducibili a tutti o parte dei Componenti:

- attività generali del Comitato Rischi (Sessione Generale), incluse quelle in materia di "attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati";

- attività specifiche dell'Organismo di Vigilanza ex d.lgs. 231/2001 (Sessione Organismo di Vigilanza ex d.lgs. 231/2001).

1.1.10 Il Segretario del Comitato, per lo svolgimento delle attività dello stesso, si avvale della Funzione Legale e Governo Societario.

1.1.11 Le riunioni del Comitato si tengono, di regola, presso la sede sociale della Banca. Il Comitato può altresì riunirsi in qualunque luogo in Italia e all'estero; le riunioni, comunque, possono essere validamente tenute anche tramite mezzi di telecomunicazione, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/tele/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede, la parità di trattamento di tutti i componenti e che sia assicurata la possibilità di riconoscimento dei partecipanti; in questi casi, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente, o il Comitatista che lo sostituisce.

1.1.12 Il non intervento a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, produce la segnalazione di tale circostanza, a cura del Segretario del Comitato Rischi, al Presidente del Consiglio di Amministrazione per le conseguenti determinazioni.

1.1.13 Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza assoluta dei voti espressi. Nei casi d'urgenza, tali delibere possono essere assunte dal Presidente, il quale ne riferisce al Comitato nella riunione successiva.

1.1.14 Il Segretario redige un unico verbale di ciascuna seduta, messo a disposizione nella successiva riunione dei componenti il Comitato Rischi per eventuali richieste e/o integrazioni, che sottoscrive insieme al Presidente, e provvede alla trascrizione dei verbali su appositi libri vidimati dei quali cura la conservazione. La sintesi degli interventi viene effettuata con l'ausilio della registrazione audio della riunione; il relativo supporto elettronico viene cancellato dopo la redazione del verbale. Il Comitato, nel corso delle proprie riunioni, esamina e valuta tutte le informazioni pervenute e definisce le azioni che ritiene più opportune in funzione della natura e delle criticità rilevate.

1.1.15 I verbali sono tenuti a disposizione del Consiglio di Amministrazione per la consultazione a mezzo di richiesta formulata dal Presidente del Consiglio stesso al Segretario del Comitato, che ne informa il Presidente del Comitato stesso. Altresì i verbali e la relativa documentazione sono tenuti a disposizione di altri soggetti interni e/o esterni per consultazione a mezzo richiesta formulata dagli stessi al Segretario del Comitato, che ne informa il Presidente del Comitato stesso.

1.1.16 I componenti del Comitato devono informare con tempestività il Consiglio di Amministrazione di ogni variazione rispetto alle dichiarazioni rilasciate in merito alla sussistenza dei requisiti richiesti. In particolare, devono comunicare la cessazione di cariche sociali, così come la nomina a nuove cariche, allegando la relativa documentazione.

1.1.17 In esecuzione del mandato del Consiglio di Amministrazione e nell'esercizio della propria autonomia funzionale, il Comitato indirizza la propria attività secondo le seguenti linee di intervento.

Articolo 2 - Rapporti con il Consiglio di Amministrazione

1.2.1 Il Comitato assiste il Consiglio di Amministrazione nelle attività da questo attribuite con deliberazione del 27 aprile 2021, riportata in premessa.

Articolo 3 - Rapporti con il Collegio Sindacale

1.3.1 Il Comitato intrattiene sistematici rapporti informativi con il Collegio Sindacale.

1.3.2 Il Comitato condivide con il Collegio Sindacale l'esame dei piani di lavoro preparati rispettivamente dai Responsabili delle Funzioni di Controllo della Banca e le relazioni periodiche e occasionali degli stessi.

1.3.3 Il Comitato viene informato dal Collegio Sindacale su eventuali problematiche di carattere rilevante riscontrate nelle attività di verifica. Inoltre, nel rispetto della diversità di ruoli, lo scambio di informazioni e l'esame eventualmente congiunto delle problematiche societarie sono finalizzati alla reciproca integrazione della conoscenza dei fatti rilevanti ed alla massimizzazione dell'efficacia degli interventi di ciascun Organo, anche attraverso l'utilizzo efficiente e non duplicativo delle Funzioni aziendali competenti.

Articolo 4 - Rapporti con la Società di Revisione Esterna

1.4.1 Il Comitato intrattiene rapporti con la Società di Revisione nel corso dell'esercizio, finalizzati – attraverso eventuali incontri o scambi di documentazione – al reciproco accrescimento di conoscenza e di efficacia di intervento nell'ottica di ogni possibile integrazione con le competenze proprie del Collegio Sindacale.

Articolo 5 - Rapporti con le Funzioni di Controllo

1.5.1 Per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, il Comitato si avvale della Funzione Controllo Rischi. In caso di necessità, il Comitato si avvale del supporto della “Inspection Générale - Hub Italy” della Banca Nazionale del Lavoro (presso la quale è esternalizzata la Funzione Revisione Interna), della Funzione di Conformità (Funzione Compliance – esternalizzata presso BNL) e della Funzione Antiriciclaggio (esternalizzata presso BNL), i cui Responsabili possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Comitato stesso, per le materie di rispettiva competenza.

1.5.2 I citati Responsabili riferiscono, per i profili di competenza, circa le modalità con cui viene assicurato il rispetto delle norme e vengono mitigati i rischi valutati accettabili anche secondo quanto previsto dal “Documento sul Sistema dei Controlli Interni” (SCI). In tale ambito le relazioni delle Funzioni di Controllo della Banca sono trasmesse ai Componenti del Comitato Rischi, ai fini dell’analisi per la relativa valutazione.

Articolo 6 - Rapporti con la Funzione Direzione Finanziaria

1.6.1 Il Comitato valuta il corretto utilizzo dei principi contabili per la redazione dei bilanci d’esercizio e consolidato in coordinamento con il Referente del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari e con il Collegio Sindacale.

Articolo 7 - Rapporti con altre Funzioni aziendali e soggetti esterni

1.7.1 Alle riunioni del Comitato possono essere invitati, per riferire su singoli argomenti, oltre ai rappresentanti della Società di Revisione, i dipendenti della Banca e di Società del Gruppo, nonché consulenti e professionisti esterni.

2. ATTIVITÀ DEL COMITATO RISCHI IN QUALITÀ DI ORGANISMO DI VIGILANZA EX D.LGS. 231/2001

Articolo 1

Confermato che la responsabilità dell'adozione del Modello resta in capo al Consiglio di Amministrazione, all'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare con autonomi poteri di iniziativa e controllo:

- sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati;
- sull'osservanza delle prescrizioni contenute nel presente documento da parte degli Organi Sociali, dei Dipendenti, delle Società Terze e degli altri soggetti terzi;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative.

L'Organismo di Vigilanza svolge le competenze attribuite secondo le modalità previste nel Modello, cui si fa integralmente rinvio nel testo attuale e per i successivi aggiornamenti.

Nello svolgimento delle competenze attribuite dal suddetto Modello, l'Organismo di Vigilanza:

- è destinatario di flussi informativi ad esso indirizzati, come definiti dal Modello;
- riferisce al Consiglio di Amministrazione sugli esiti delle proprie attività con periodicità annuale e comunque ogni volta ve ne sia urgenza o quando richiesto da un Componente l'Organismo di Vigilanza, secondo le specifiche modalità previste dal suddetto Modello, e sottopone al Consiglio stesso, ogni anno, un piano delle attività previste per l'anno successivo;
- è destinatario, in via irrevocabile, di una dotazione finanziaria annuale stabilita dal Consiglio di Amministrazione. Tale dotazione iniziale dovrà essere reintegrata o incrementata dal Consiglio di Amministrazione, su richiesta motivata dell'Organismo stesso.

2.1.1 La funzione dell'Organismo di Vigilanza è collegialmente svolta dai medesimi componenti il Comitato Rischi con l'integrazione di un esponente di elevata specifica competenza professionale, le cui norme di funzionamento sopra descritte si applicano ordinariamente anche per tale funzione ed alle quali si fa integrale rinvio, fatte salve eventuali particolari esigenze che si manifestassero in prosieguo, ed una sessione di verbalizzazione dedicata. Ai lavori dell'Organismo di Vigilanza ex d.lgs. 231/2001 partecipa il Responsabile della Funzione Controllo Rischi. In caso di necessità, l'OdV si avvale del supporto della "Inspection Générale - Hub Italy" della Banca Nazionale del Lavoro (presso la quale é esternalizzata la Funzione Revisione Interna), della Funzione di Conformità (Funzione Compliance – esternalizzata presso BNL) e della Funzione Antiriciclaggio (esternalizzata presso BNL), i cui Responsabili possono essere invitati a partecipare alle riunioni dell'OdV stesso, per le materie di competenza dello stesso OdV.

Articolo 2 - Rapporti con il Consiglio di Amministrazione

2.2.1 L'Organismo di Vigilanza (di seguito OdV) assiste il Consiglio di Amministrazione nelle attività da questo attribuite con deliberazione del 27 aprile 2021, riportata in premessa e come previsto dal Modello di Organizzazione e Gestione qui integralmente confermato - con le competenze ivi previste, cui si fa integralmente rinvio.

Articolo 3 - Rapporti con il Collegio Sindacale

2.3.1 L'OdV intrattiene sistematici rapporti informativi con il Collegio Sindacale.

2.3.2 L'OdV condivide con il Collegio Sindacale l'esame dei piani di lavoro preparati rispettivamente dai Responsabili delle Funzioni di Controllo della Banca e le relazioni periodiche o occasionali degli stesi ivi incluse, tra quest'ultime, quelle predisposte dal Responsabile della Funzione Salute e Sicurezza sul luogo di lavoro, per le materie di competenza dello stesso OdV.

2.3.3 L'OdV viene informato dal Collegio Sindacale su eventuali problematiche di carattere rilevante riscontrate nelle attività di verifica. Inoltre, nel rispetto della diversità di ruoli, lo scambio di informazioni e l'esame eventualmente congiunto delle problematiche societarie sono finalizzati alla reciproca integrazione della conoscenza dei fatti rilevanti

ed alla massimizzazione dell'efficacia degli interventi di ciascun Organo, anche attraverso l'utilizzo efficiente e non duplicativo delle Funzioni aziendali competenti.

Articolo 4 - Rapporti con la Società di Revisione Esterna

2.4.1 L'OdV intrattiene rapporti con la Società di Revisione nel corso dell'esercizio, finalizzati, attraverso eventuali incontri o scambi di documentazione, al reciproco accrescimento di conoscenza e di efficacia di intervento nell'ottica di ogni possibile integrazione con le competenze proprie del Collegio Sindacale.

Articolo 5 - Vigilanza sul Modello di Organizzazione e Gestione ex d.lgs. 231/2001

2.5.1 L'OdV, come previsto dal Modello di Organizzazione e Gestione cui si fa integralmente rinvio, è destinatario di flussi informativi, così come stabiliti ovvero richiesti di volta in volta dall'Organismo, assicurati, principalmente, dalle Funzioni di Controllo della Banca e dalle altre Funzioni Centrali - per le materie di competenza dello stesso OdV -, tali da consentire allo stesso le valutazioni che gli competono, ivi comprese le segnalazioni pervenute, per il tramite della casella di posta elettronica appositamente dedicata artigiancassaOdV@artigiancassa.it e per il tramite del "Dispositivo di Allerta Etico", e relative a fatti "sensibili" alla luce del d.lgs. 231/2001.

Articolo 6 - Rapporti con le Funzioni di Controllo

2.6.1 Per lo svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, attribuiti dal Modello di Organizzazione e Gestione ex d.lgs. 231/2001, cui si fa integralmente rinvio nel testo attuale e per i successivi aggiornamenti, l'OdV è permanentemente supportato dalla Funzione Compliance (esternalizzata presso BNL) e può avvalersi sia dell'ausilio di altre funzioni interne che di soggetti esterni il cui apporto di professionalità si renda, di volta in volta, necessario.

Inoltre, l'OdV si avvale della "Inspection Générale - Hub Italy" della BNL SpA (Funzione di Revisione Interna) e della Funzione Antiriciclaggio (esternalizzata in BNL) per le materie di competenza dello stesso OdV.

I Responsabili delle citate Funzioni sono invitati a partecipare alle riunioni dell'Organismo stesso, per le materie di rispettiva competenza.

2.6.2 I citati Responsabili riferiscono, per i profili di competenza, circa le modalità con cui viene assicurato il rispetto delle norme e vengono mitigati i rischi valutati accettabili. In tale ambito le relazioni della "Inspection Générale – Hub Italy" della BNL spA, della Funzione Compliance/Conformità (esternalizzata in BNL), della Funzione Antiriciclaggio (esternalizzata in BNL), per le materie di competenza dello stesso OdV, sono trasmesse ai Componenti dell'OdV, ai fini dell'analisi per la relativa valutazione.

Articolo 7 - Rapporti con la Funzione Direzione Finanziaria

2.7.1 L'OdV esamina gli aspetti procedurali relativi alla redazione dei bilanci periodici (annuale e semestrale), fatte salve le competenze del Referente del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari, del Collegio Sindacale e dei Soggetti incaricati della Revisione.

Articolo 8 - Rapporti con le altre Funzioni aziendali e soggetti esterni

2.8.1 Alle riunioni dell'OdV possono essere invitati, per riferire su singoli argomenti, oltre ai rappresentanti della Società di Revisione, i dipendenti della Banca nonché consulenti e professionisti esterni.

3. “ATTIVITÀ DI RISCHIO E CONFLITTI DI INTERESSE NEI CONFRONTI DI PARTI CORRELATE E SOGGETTI CONNESSI”

Articolo 1 - Disciplina dei rapporti con parti correlate e soggetti connessi

“Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le Banche - Circolare n. 263/2006 (Titolo V – Cap. 5) in materia di: Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati”

3.1 La normativa in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati vede coinvolto il Comitato Rischi nell’ordinaria composizione.

A tal fine, il Comitato Rischi si avvarrà al proprio interno della “Sessione Generale”, cui partecipano tutti i Membri del Comitato stesso, per lo svolgimento delle funzioni attribuite dalla citata normativa di vigilanza, facendo riferimento alla specifica normativa interna approvata dal Consiglio di Amministrazione.